



Sentenza n. 22998, Corte di Cassazione, Sezione Prima del 29.10.2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (OMISSIS)-2008 proposto da:

C.C. (C.F. (OMISSIS)), CO.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), non in proprio ma in nome e per conto di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 905/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2007;

Sentenza n. 22998, Corte di Cassazione, Sezione Prima del 29.10.2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. e C.C. proponevano appello avverso la sentenza depositata il 26.9.2001 con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso il 14.12.1998 nei loro confronti per il pagamento in favore di BANCA S.P.A. di somme dovute a titolo di residui saldi debitori di conti correnti. La notifica dell'atto di appello all'Istituto di credito presso lo studio del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, richiesta in data 11 novembre 2002 (ultimo giorno utile), non aveva esito positivo, stante la relata negativa redatta dall'Ufficiale giudiziario attestante l'intervenuto trasferimento dello studio del procuratore.

Con ordinanza depositata in data 11 febbraio 2004, la Corte di Roma ordinava la notifica dell'atto di appello onde garantire comunque il principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c.. Quindi, eseguita la notifica in data 9 maggio 2004, alla udienza fissata si costituiva in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello, perchè tardivo, del quale chiedeva in subordine il rigetto.

Sentenza n. 22998, Corte di Cassazione, Sezione Prima del 29.10.2014

Con sentenza n. 905/07, resa pubblica il 22 febbraio 2007, l'appello è stato dichiarato inammissibile perchè notificato oltre il termine lungo di un anno e quarantasei giorni stabilito dall'art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo all'epoca vigente).

Ha osservato la Corte distrettuale che la decadenza era imputabile al difensore degli appellanti, il quale - dovendo nel caso in esame la notifica essere effettuata al domicilio reale del procuratore - aveva l'onere di effettuare tempestive ricerche per individuare il luogo di notificazione entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione, restando a suo carico il rischio del mancato rispetto del termine a causa della erroneità di tale individuazione, non potendo peraltro in caso di mancata notifica farsi riferimento al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, con il noto principio di distinzione della data di perfezionamento della notifica per il notificante rispetto a quella nei confronti del destinatario.

Avverso tale sentenza i signori C. e Co. hanno proposto ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso la BANCA SPA, in nome e per conto di (OMISSIS) a sua volta procuratrice di BANCA

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti lamentano genericamente "la violazione o falsa applicazione di legge", in base ad argomenti che figurano sintetizzati nei seguenti quesiti: "se sia legittimo addebitare al notificante doveri attribuiti dall'art. 138 c.p.c. all'Ufficiale Giudiziario, e quindi porre a suo carico il mancato adempimento di tali doveri ad esso non ascrivibili. Quindi se possa legittimamente sostenersi, come il Giudice di Appello ha fatto, che la ricerca del destinatario della notificazione non rientri fra quelle attività, proprie dei compiti e delle funzioni dell'Ufficiale Giudiziario. Ovvero se, piuttosto, in ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione debbano essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla Legge, ossia alla consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo ...". Tali doglianze sono prive di fondamento. In primo luogo, è bene precisare che nella sentenza

Sentenza n. 22998, Corte di Cassazione, Sezione Prima del 29.10.2014

impugnata la Corte territoriale ha fatto esplicito riferimento, richiamando la sentenza n. 14033/05 di questa Corte, al principio secondo cui la notifica dell'atto di impugnazione presso il procuratore costituito nel giudizio a quo va effettuata, a norma dell'art. 330 c.p.c., comma 1, nel suo domicilio effettivo, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, nel senso che l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede di tale studio, del cui eventuale trasferimento (a differenza del domicilio autonomamente eletto) non vi è dunque onere di rituale comunicazione alla controparte, che ha invece l'onere di compiere tempestiva verifica al riguardo previo (agevole) riscontro delle risultanze dell'albo professionale. Tale onere, ribadito da numerose pronunce di questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 3818/09; Sez. 1 n. 10212/10; S.U. n. 14494/10) che il Collegio condivide, non risulta esser stato tempestivamente adempiuto nella specie dal notificante, nulla deducendosi al riguardo in ricorso nè risultando dedotto nel giudizio di merito.

I ricorrenti sembrano piuttosto far leva sull'orientamento espresso da questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 17352/09; Sez. 1 n. 26518/11; Sez. 2 n. 18074/12; S.U. n. 10216/06) secondo cui il citato principio di scissione soggettiva della data di notifica dell'atto può applicarsi anche in caso di mancata conclusione positiva del relativo procedimento, quando ciò non derivi da circostanze imputabili al notificante, sempre che quest'ultimo assolvà all'onere di richiedere all'Ufficiale Giudiziario - entro un termine ragionevolmente contenuto tenendo presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza - la ripresa del procedimento notificatorio, la cui positiva conclusione, in tal caso, avrà effetto dalla data iniziale di attivazione.

Ma tale orientamento giurisprudenziale non può trovare applicazione nella specie, in difetto di entrambe le condizioni suddette. Né può condividersi l'interpretazione che i ricorrenti propongono del disposto dell'art. 138 c.p.c., comma 1 onde trarne la conclusione che la mancata conclusione positiva del procedimento notificatorio tempestivamente (ma erroneamente, quanto al luogo indicato) da essi attivato non sarebbe da ascrivere a loro ma all'Ufficiale Giudiziario. Il quale, non reperendo nel luogo indicato dai notificanti lo studio del procuratore destinatario della notifica, avrebbe dovuto - secondo tale tesi interpretativa - provvedere autonomamente alla ricerca del medesimo nel territorio di competenza dell'Ufficiale giudiziario stesso. E' invero sufficiente leggere l'intero comma 1 dell'art. 138 per constatare come tale disposto normativo consenta all'Ufficiale giudiziario di eseguire la notifica in mani proprie del destinatario non solo presso la sua casa di abitazione ma anche, ove ciò non sia possibile, in qualsiasi altro luogo nell'ambito territoriale di competenza: si tratta cioè di una prescrizione attinente al luogo in cui la notificazione può essere eseguita (come si desume anche dal contenuto della modifica di tale norma disposta con il D.Lgs. n. 196 del 2003)

Sentenza n. 22998, Corte di Cassazione, Sezione Prima del 29.10.2014

dall'Ufficiale giudiziario, che non implica affatto che sul medesimo gravi un dovere di procedere autonomamente (in assenza cioè di indicazioni da parte del richiedente la notifica) alla ricerca del notificando in qualsiasi luogo sinchè non lo trovi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore di controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali nella misura forfetaria del 10% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014

****la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy***